

B. E. A. XX, 1921, n. 4

## La condizione degli emigranti italiani danneggiati a causa della guerra

---

Il fenomeno dell'emigrazione mise l'Italia, durante la guerra e per effetto della guerra, innanzi a problemi caratteristici, sconosciuti ad altri paesi belligeranti o neutrali. L'improvviso determinarsi della guerra in Europa all'agosto 1914 trovò una massa ingente di cittadini italiani sparsi all'estero e, in numero particolarmente notevole, proprio nelle regioni, come la Alsazia Lorena, la Francia del Nord, il Lussemburgo, che non solo appartenevano a Stati improvvisamente passati dallo stato di pace allo stato di guerra, ma che si trovarono ad essere il teatro immediato delle operazioni belliche. Questa improvvisa trasformazione dell'ambiente, in cui si trovavano gruppi numerosi di emigranti italiani, produsse per costoro un turbamento profondo di interessi. Una serie di problemi nuovi così si determinava nel campo dell'azione diretta alla tutela degli interessi degli emigranti italiani. Il Commissariato dell'emigrazione, nei limiti delle proprie possibilità e delle proprie competenze, mentre la guerra interrompeva o almeno limitava il flusso emigratorio, indirizzò, senza indugi, la sua azione secondo le particolari esigenze, che quei problemi avevano creato. Nel corso della guerra e nel periodo immediatamente successivo e non ancora chiuso del ristabilimento della pace una complessa attività venne spiegata per la tutela degli interessi degli emigranti che comunque erano stati danneggiati dalla guerra. Ora che questo periodo eccezionale sta per chiudersi, è opportuno richiamare, sommariamente, l'attività svolta in questo campo dal Commissariato. Tale rapida esposizione varrà a dimostrare con quanto poco fondamento, almeno per ciò che concerne il Commissariato generale dell'emigrazione, in un recente convegno di uffici del lavoro si sia creduto di poter deplorare che «nessun procedimento serio» sia stato preso in favore degli emigranti vittime della guerra.

*Assistenza per il rimpatrio degli emigranti.* — Allorchè l'incerta situazione politica ed il panico, spinsero, nell'agosto del 1914, migliaia di nostri operai emigrati in Germania e nell'ex Impero Austro-Ungarico o nei paesi belligeranti a ritornare precipitosamente in patria, il Commissariato Generale dell'emigrazione anticipò i fondi per far fronte alle ingenti spese di questi rimpatri, organizzando nei luoghi di concentramento e di confine appositi servizi condotti da personale proprio. Cessato questo enorme e difficile lavoro di incanalamento e di protezione lungo tutto il tragitto, l'azione fu vólta a raccogliere tutti i reclami e le domande di questi rimpatriati riguardo a beni mobili ed immobili od interessi abbandonati all'estero, e ciò in previsione della tutela dei loro diritti nell'epoca, allora lontana, in cui il conflitto avrebbe avuto termine. A detta raccolta fu connesso un servizio di accertamenti con la creazione di un Ufficio speciale istituito presso la nostra Legazione di Berna. In tal modo, si riuscì anche ad ottenere, prima dell'agosto 1916, il ricupero d'importanti somme depositate in Germania e nei paesi invasi del Belgio e del Lussemburgo e si ebbero importantissime comunicazioni circa gli averi abbandonati, cui seguirono spesso efficaci provvedimenti di garanzia e di tutela contro scadenze di termini, di assicurazioni, di contratti, ecc. Per mezzo dello stesso Ufficio di Berna, fu anche organizzato un servizio d'informazioni sulla sorte dei nostri prigionieri di guerra ed internati civili, che dette ottimi risultati.

Il fatto della guerra venne a colpire direttamente i titolari italiani di rendite dovute dagli Istituti per le assicurazioni sociali della Germania e dell'Austria-Ungheria provocando la sospensione dei pagamenti delle rendite stesse per tutti coloro che avevano fatto ritorno in patria. Ed il Commissariato Generale dell'emigrazione si preoccupò della cosa tanto da provocare i provvedimenti di cui al Decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, ed al Decreto Ministeriale 25 novembre 1916, in virtù dei quali furono pagati agli aventi diritto dei sussidi continuativi mensili commisurati all'entità delle loro perdite. Così pure, ottenne di poter pagare, per conto dell'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in Lussemburgo, le numerose rendite dovute a sinistrati residenti

nel Regno superando tutte le difficoltà frapposte dalla Germania, che teneva il Granducato sotto il suo dominio.

Dopo la conclusione della pace, il Commissariato Generale dell'emigrazione si preoccupò, e tuttora si preoccupa, della tutela degli interessi degli emigranti italiani nei diversi paesi, nei modi che saranno esposti.

*Danni di guerra in Francia.* — La legge francese sulla rificazione dei danni di guerra esclude dal risarcimento gli stranieri, ma prevede che essi possano essere ammessi al diritto di risarcimento in seguito ad accordi internazionali con gli stati a cui appartengono. Il Commissariato Generale dell'emigrazione perciò ebbe ad adoprarsi perchè fosse stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo colla Francia, che eliminasse tale restrizione a favore degli italiani. Purtroppo, però, non si potè riuscire nell'intento, malgrado le molteplici ragioni, anche di carattere morale, sulle quali la proposta di un accordo venne impostata. Il Commissariato sostenne che la stipulazione di un accordo per la riparazione dei danni di guerra basata sul principio della reciprocità, si dimostrava opportuna perchè rispondeva allo spirito delle legislazioni dei due Paesi, che non mirano soltanto ad indennizzare i singoli danneggiati, ma anche a fini di restaurazione economica e sociale. E poichè il diritto dei sinistrati è pure subordinato in parte notevole, nelle due legislazioni a tali fini di ricostruzione economica, sembrava equo che in ciascuno dei due Paesi l'applicazione della legge di indennizzazione e di ricostruzione fosse estesa anche nei riguardi dei cittadini dell'altro Paese. Ma il Governo francese si è preoccupato del fatto che i danneggiati italiani in Francia sono alcune migliaia, mentre i danneggiati francesi in Italia non oltrepassano la diecina; di modo che si avrebbe un evidente squilibrio di oneri finanziari. Già, allo scoppiare della guerra, il Commissariato Generale dell'emigrazione aveva avuto la previggenza di invitare gli interessati a presentare le denunce di danni subiti in Francia. Ma nel novembre 1919 veniva istituito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, al quale fu avvocato in servizio della raccolta delle domande di risarcimento di danni subiti dai connazionali nei Paesi nemici od invasi dal nemico, e quello della liqui-

dazione dei danni stessi. Il Comitato in questione fu istituito presso il Ministero di industria e commercio con esclusione del Commissariato Generale dell'emigrazione. Tuttavia, il Commissariato Generale dell'emigrazione non mancò di avvalersi, a titolo di salvaguardia degli interessi italiani e per quegli eventuali provvedimenti che potessero venir presi a favore dei nostri danneggiati di guerra in Francia, di una disposizione della legge, secondo la quale è concesso agli stranieri il diritto di ricorrere, per l'accertamento peritale dei loro danni, alle speciali Commissioni Cantonali. Ed il Commissariato trasmise a queste ultime in tempo utile, e cioè prima del 31 dicembre 1920, oltre 4500 denunce preventivamente raccolte, collazionate, istruite e tradotte. Poichè riuscì al Commissariato di avere, poco prima della scadenza dei termini consentiti, anche le domande di risarcimento pervenute al Ministero dell'Industria e Commercio e direttamente al Ministero degli Affari Esteri, si hanno buone ragioni di ritenere che pochi siano quei connazionali, i quali sfuggirono alla complessa azione di tutela svolta dal Commissariato stesso con quella prontezza e larghezza di mezzi, che la situazione esigeva, anche per il fatto che la procedura prescrive, per ogni singolo accertamento, l'assistenza di uno speciale procuratore francese. Naturalmente questi accertamenti hanno carattere semplicemente conservativo dopo il rifiuto, sopra rilevato, della Francia di assumere a suo carico l'onere di questi danni. Il Commissariato Generale dell'emigrazione, in attesa che gli siano rimessi i protocolli delle Commissioni Cantonali francesi relativi agli accertamenti anzidetti, sta adoprandosi perchè sia data alla quistione una soluzione conforme agli interessi dei nostri emigranti. Le pratiche sono attualmente volte al fine di ottenere che il Tesoro italiano risarcisca tali danni prelevando i fondi occorrenti dalla somma spettante all'Italia, a titolo di riparazione, in base agli accordi di Spa.

*Danni di guerra in Germania.* — Le denunce per danni di guerra sofferti da connazionali in Germania e nel Lussemburgo furono, come si è già detto, raccolte in un primo tempo, a titolo di salvaguardia degli interessi italiani, da questo Commissariato Generale, ma dovettero, poi, essere trasmesse al Ministero per l'Industria e il Commercio, cui venne in altro ordine di tempo,

deferito l'esame e l'istruttoria delle denunce stesse. Ora, detto Ministero ha rivolto a questo Commissariato Generale la preghiera di assumersi l'incarico di istruire, per suo conto, le denunce in questione e di procedere all'accertamento peritale dei danni per mezzo dei suoi organi all'estero. Il Commissariato Generale non ha creduto di rifiutare l'invito essendo in giuoco interessi di tanti emigranti sebbene pensi che tutto il lavoro preparatorio e di accertamento sarebbe già finito se al Commissariato fosse stata lasciata l'incombenza esclusiva di occuparsi, da principio alla fine, della cosa.

Si rileva, però, che trattasi, nella maggior parte, di danni avvenuti in epoca anteriore al maggio 1915, e cioè prima che l'Italia potesse essere, in forza della decisione della Commissione delle riparazioni, considerata come entrata in istato di guerra con la Germania. Essi sfuggirebbero, quindi, in base al disposto dell'art. 232 del Trattato di Versailles, ad ogni e qualsiasi risarcimento da parte della Germania, la quale interpellata se intendesse, in considerazione che sono danni di poca entità sofferti da emigranti italiani che lavoravano in territorio tedesco nell'interesse dell'economia nazionale germanica, di risarcirli prescindendo dall'art. 232 suddetto, ha opposto un reciso rifiuto motivato da ragioni di indole finanziaria e morale. Il Commissariato Generale, non mancherà, ad ogni modo, di studiare la situazione di questi danneggiati e di suggerire i provvedimenti del caso in loro favore.

*Rendite operaie della Germania.* — Si è detto sopra che su queste rendite furono accordati sussidi mensili. Essi vennero corrisposti fino al 30 novembre 1919. Gli Istituti germanici però, in forza dell'ordinanza 29 maggio 1920 del Ministero germanico del lavoro provocata dal Commissariato Generale dell'emigrazione, hanno ripreso in Italia i pagamenti diretti delle rendite stesse con decorrenza dal 1° febbraio 1920. Per questi pagamenti si ha la questione delle differenze dei cambi, che non è sfuggita al Commissariato generale dell'emigrazione, il quale ha recentemente proposto al Governo l'adozione di alcuni provvedimenti atti a mitigare gli effetti della svalutazione del marco nei confronti della nostra valuta.

Per ciò che concerne il pagamento delle quote maturatesi fino

all'entrata in vigore del Trattato di Versaglia (10 gennaio 1920) il Commissariato Generale dell'emigrazione sostiene il principio che sia applicabile l'art. 296 del Trattato stesso, secondo il quale gli Istituti assicuratori dovrebbero versare le somme al tasso di cambio prebellico. La questione peraltro non è ancora risolta.

*Rendite operaie dell'Austria-Ungheria.* — Le trattative inerenti alla ripresa dei diretti pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali dagli Istituti assicuratori austriaci furono iniziate subito dopo l'armistizio. Il Commissariato generale dell'emigrazione ritiene che la questione, per ciò che concerne la corresponsione degli arretrati dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano (luglio 1920), sarà risolta presto e favorevolmente. Le rendite verranno, però, pagate in corone al tasso attuale di cambio.

Per le rendite maturatesi nei mesi anteriori, il Commissariato Generale sostiene che sia applicabile l'art. 248 del trattato predetto, secondo il quale gli Istituti assicuratori dovrebbero pagare le rendite in base al cambio prebellico, con enorme vantaggio degli aventi diritto ed anche dell'Erario, che ha corrisposto agli interessati, durante la guerra, dei sussidi in lire di molto superiori al valore odierno delle rendite in corone. La questione è controversa, nè si può prevedere quando e come potrà essere definita, ma essa sarà trattata dal Commissariato Generale dell'emigrazione con la maggior energia. Altrettanto dicasi delle rendite dovute dall'Istituto di Budapest colla variante che il trattato di pace di Trianon non è ancora entrato in vigore.

Gli Istituti assicuratori di Praga e di Brun (Czeko-Slovacchia) hanno già ripreso i pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali. Egualmente, faranno tra breve gli Istituti di Zagabria (Regno Serbo-Croato-Sloveno) e di Leopoli (Polonia). Anche qui, vi è la questione della svalutazione della moneta, ed anche per questi casi si sono suggeriti al Governo gli stessi provvedimenti che per quelli della Germania.